

**Legge
sul servizio medico nelle zone di montagna
(LMont)**

(del 5 novembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1 ¹Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

²Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.

Servizio medico di montagna

a) convenzione

Art. 2 ¹Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

²Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

³Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

**b) condizioni, circoscrizione, effetto
della convenzione e verifica alla sua scadenza**

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato:

- a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;
- b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
- c) definisce la circoscrizione.

²La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

³Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.

CAPITOLO II
Medico contraente, indennità e fatturazione

Medico contraente:

a) compiti

Art. 4 Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

b) indennità di picchetto

Art. 5 ¹Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.

²L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

Fatturazione del medico

Art. 6 Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.

Spesa sociale cantonale

Art. 7 ¹Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.

²Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).

CAPITOLO III

Contenzioso e mezzi di impugnazione

Contestazioni tra medici e comuni

Art. 8¹ Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

Rimedi di diritto²

Art. 9³ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO IV

Disposizioni penali, transitorie e finali

Contravvenzioni

Art. 10 È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

Convenzioni in atto

Art. 11 Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

Entrata in vigore

Art. 12 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.⁴

Pubblicata nel BU **1998**, 51.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

² Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

³ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

⁴ Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.